



AL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

c/o Consiglio d'Europa, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasburgo Cedex, Francia

Oggetto: Garanzie del diritto di sciopero per i medici di medicina generale in Italia

Spett.le Comitato Europeo dei Diritti Sociali,

Il Sindacato Medici Italiani (Codice Fiscale 97442340580) nel ribadire che il diritto sciopero dei medici di medicina generale è previsto che sia garantito dalla Costituzione Italiana, ma trattandosi di professionisti che operano nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, tale diritto viene disciplinato dai vincoli e dalle modalità della legge n. 146 del 1990, recepiti nell'Allegato 4 (Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della medicina generale) dell'Accordo Collettivo Nazionale, triennio 2022 - 2024, per la medicina generale. I vincoli riguardano: il rispetto dei termini di preavviso, la comunicazione delle modalità e motivazioni dello sciopero, e soprattutto la garanzia delle prestazioni per la tutela della vita e della salute.

Il primo vincolo che grava sui medici di medicina generale è quello del preavviso. L'art. 2 della legge 146/1990 comma 5 stabilisce che il preavviso non può essere inferiore a dieci giorni. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. Tale comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente.

Per quanto riguarda la comunicazione individuale, emerge una distinzione importante: gli iscritti SMI non devono inviare alcuna comunicazione individuale, mentre i non iscritti che intendono aderire allo sciopero devono trasmettere una PEC personale almeno 24 ore prima dell'astensione.

L'art. 4 della legge 146/1990 prevede un sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi relativi allo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Per i singoli medici che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni o che non prestino le prestazioni indispensabili richieste, sono previste sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto.

Per le organizzazioni sindacali che proclamano o aderiscono a scioperi in violazione delle norme, sono previste sanzioni che possono includere la sospensione dei permessi sindacali retribuiti o dei contributi sindacali, per un ammontare compreso tra 2.500 e 50.000 euro, oltre alla possibile esclusione dalle trattative per due mesi.

Riteniamo che la legge 146/1990, unitamente all' allegato 4 – Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'area della medicina generale, nell' ambito dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del triennio 2022-2024, siano lesivi del diritto di sciopero dei medici di medicina generale e che limitino, allo stesso tempo, l'azione sindacale del Sindacato Medici Italiani. Chiediamo un vostro pronunciamento per verificare se vi siano violazioni, da parte della normativa italiana della Carta Sociale Europea in merito al diritto di sciopero.

Distinti saluti.

Pina Onotri

Segretario Generale Sindacato Medici Italiani